

Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art.1

La Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica e' una Associazione culturale e scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio e le conoscenze sulle affezioni di tipo ortopedico o traumatologico che colpiscono i soggetti in eta' evolutiva e di formare i cultori di questa materia.

L'Associazione puo' utilizzare nei rapporti con terzi la sigla S.I.T.O.P.

SEDE

Art.2

L'Ente ha sede e rappresentanza legale in Roma - Via Nicola Martelli, 3.

SCOPI

Art.3

L'Associazione, che non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, ha le seguenti finalita':

- quanto gia' espresso nell'art.1;
- curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale (biennale) e manifestazioni didattiche che si avvalgono del patrocinio della S.I.T.O.P.;
- diffondere ed avvalorare pubblicazioni scientifiche realizzate dagli associati;
- provvedere alla istituzione di premi e/o di borse di studio;
- stabilire ed incrementare i rapporti con la S.I.O.T. (Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia) e con analoghi Enti nazionali ed internazionali;
- intrattenere e sviluppare i rapporti con quegli Enti ed Organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali che possono favorire lo sviluppo della Societa' e contribuire a realizzare gli scopi di cui all'art.1 del presente statuto;
- tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli associati.

PATRIMONIO

Art.4

Il patrimonio dell'Ente e' costituito dai residui attivi risultanti dal rendiconto economico - finanziario, nonche' dai beni mobili ed immobili e da eventuali lasciti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta utili e/o avanzi di gestione, nonche' fondi o riserve di patrimonio durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione a diverse finalita' o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

ENTRATE FINANZIARIE

Art.5

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali; la quota sociale non e' trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non e' rivalutabile;
- sovvenzioni e contributi pubblici e/o privati, con rispetto della riserva di destinazione speciale;
- finanziamenti pubblici e/o privati;
- liberalita' tra vivi e mortis causa, con rispetto della riserva di destinazione speciale;
- rendite derivanti dall'investimento del patrimonio in beni mobili e/o immobili;
- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

ASSOCIATI

Art.6

La S.I.T.O.P. si compone di Associati Fondatori, Ordinari, Onorari e Corrispondenti.

- Gli Associati Fondatori sono coloro indicati come tali nell'atto costitutivo della Societa' del 23 Febbraio 1983.
- Gli Associati Ordinari sono laureati in Medicina e Chirurgia da almeno 5 anni che si interessano o intendano interessarsi a questo campo di attivita'.
- Gli Associati Onorari possono essere personalita' che hanno acquisito meriti speciali nel campo dell'Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.
- Gli Associati Corrispondenti sono coloro che si dedicano alla materia e risiedono all'estero.

Art.7

Per l'ammissione come Associato Ordinario il richiedente deve inoltrare domanda al Presidente della Societa' accompagnata dalla presentazione di due Associati Ordinari o Fondatori. Il Consiglio Direttivo verifichera' le credenziali del richiedente e ne decidera' a maggioranza l'ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle ammissioni di nuovi associati una volta l'anno e ne da' comunicazione agli interessati.

Gli Associati Onorari e Corrispondenti sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.8

L'Associato e' tenuto all'osservanza delle norme statutarie nello spirito degli scopi della Societa'. La qualifica di associato si perde per recesso o decadenza o mortis causa.

La qualifica di associato non e' temporanea.

Tutti gli Associati hanno uguale diritto di voto.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell'Associazione che ne prendera' atto e ne dara' comunicazione al Consiglio Direttivo che ne deliberera' la cancellazione.

La decadenza e' decisa dal Consiglio Direttivo in caso di condotta lesiva del prestigio dell'Associazione o per morosita'.

Si considera moroso l'Associato che per 2 anni consecutivi oltre quello in corso non provvede al pagamento delle quote associative, malgrado due solleciti scritti.

ORGANI

Art.9

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.10

L'Assemblea e' costituita da tutti gli Associati ed e' convocata dal Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo per l'esercizio finanziario, che si chiude il 30 giugno di ogni anno e quello preventivo per l'esercizio finanziario che si apre il 01 luglio di ogni anno.

Su richiesta del Consiglio Direttivo e per motivate ragioni potranno tenersi altre assemblee ordinarie oltre quella sopra indicata.

In particolare all'Assemblea Ordinaria spetta di:

- deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- approvare la nomina degli Associati Onorari e Corrispondenti e la revoca degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare sul Congresso Nazionale;
- approvare eventuali modifiche del Regolamento.

L'Assemblea ordinaria approva a maggioranza semplice dei presenti. Gli Associati che non possono intervenire di persona all'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato. Ogni Associato può farsi latore di una sola delega.

Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione e' necessaria l'Assemblea Straordinaria, che delibera con la presenza di almeno la meta' dei soci ed a maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento dell'Ente e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o ad altro ente di pubblica utilita'.

Art.11

L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli Associati, almeno quindici giorni prima della data fissata, per lettera, via fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione oltre ad indicare l'ordine del giorno che sara' discusso, dovra' contenere la data, il luogo, l'ora in cui si terra' la seduta.

PRESIDENTE

Art.12

L'Ente e' presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati e la presiede. Convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza che partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Le funzioni del Presidente sono esercitate in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il Presidente al termine del suo mandato può partecipare, per il biennio successivo, ai lavori del Consiglio Direttivo come Past President senza diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13

L'Associazione e' diretta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri nominati dall'Assemblea. Esso elegge tra i suoi

membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere e quattro Consiglieri e resta in carica per due anni.

Tutti i membri possono essere rieletti al massimo per due mandati consecutivi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese con la maggioranza dei voti presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del Presidente.

Art.14

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilita' dell'andamento amministrativo dell'Ente e redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

- esamina le domande di ammissione alla Societa';
- delibera sulle nomine a Associati Onorari ed Corrispondenti e sulle revoche degli Associati da proporre all'Assemblea;
- provvede alla cancellazione degli Associati dimissionari;
- può conferire ad un Associato, se necessario, incarichi particolari, dandogli facolta' di partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.15

Quando si verifichi, per qualsivoglia ragione, una riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo si provvedera' all'integrazione con il primo dei non eletti. In caso di parita' dei voti fra i primi dei non eletti, sara' privilegiato l'Associato piu' anziano come iscrizione alla Societa'.

Nel caso in cui a mancare sia il Presidente sara' sostituito dal Vice Presidente, che restera' in carica fino alla scadenza del mandato. Il Consiglio Direttivo dovra' provvedere a sostituire il Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.16

Il Collegio dei Revisori dei Conti consta di tre membri, eletti dall'Assemblea degli Associati e controlla la gestione amministrativa dell'Ente.

Elegge fra i propri componenti il Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Quando si verifichi, per qualsivoglia ragione, una riduzione del numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si provvedera' all'integrazione con il primo dei non eletti. In caso di parita' dei voti fra i primi dei non eletti, sara' privilegiato l'Associato piu' anziano come iscrizione alla Societa'.

REGOLAMENTO

Art.17

I rapporti interni dell'associazione sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli Associati.

NORMA DI RINVIO

Art.18

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.